



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 53 del 11-6-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED].

L'anno 2008 addì 11 del mese di Giugno, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	✓	
Falagario Giuseppe – Direzione Ufficio Reg. Lavoro	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo – OO.SS.		X
Maielli Carlo – Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria – Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;

Considerato che:

- In data 17.4.2003 perveniva alla C.P.A. di Bari, l'istanza di cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane, a far data dal 5.4.2003, per cessata attività di riparazione e restauro mobili, del Sig. [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED];
- In data 21 luglio 2003, la predetta CPA, decideva di verificare l'effettiva cessazione dell'attività, disponendo l'accertamento mediante l'ausilio del Sig. [REDACTED], dipendente Camerale, assegnato presso l'Ufficio della C.P.A. di Bari;
- In data 19.12.2003 il predetto Sig. [REDACTED], si recava alla Via [REDACTED], allora sede dell'attività svolta dal Sig. [REDACTED], accertando che l'attività non era ancora cessata;
- In data 12.2.2004, la CPA di Bari, respingeva la richiesta di cancellazione, visto il verbale di sopralluogo con esito negativo, e notificava al Sig. [REDACTED] in data 19.3.2004 prot. n. [REDACTED] la decisione accusata in ricezione in data 20.3.2004;
- Con nota pervenuta in data 17 maggio 2004, prot. n. 38/A/269/CRA, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso contro tale decisione, argomentando che il 17.4.2003 presentava istanza di cancellazione a far data dal 5.4.2003, anche se non aveva provveduto alla riconsegna dei locali, per consentire il ritiro dei mobili già riparati da parte dei propri clienti, che venivano aperti allo scopo su appuntamento;
- Al ricorso il Sig. [REDACTED], allegava copia della cessazione della partita IVA in data 9.4.2003;
- In data 28.6.2005, l'Ufficio di segreteria della Commissione Regionale per l'Artigianato, richiedeva al Comando Polizia Municipale del Comune di [REDACTED], ulteriore accertamento, onde verificare l'effettiva sussistenza dell'esercizio dell'attività svolta dal Sig. [REDACTED];
- In data 15.7.2005 prot. N. 1925, il comando di Polizia Municipale del Comune di [REDACTED], comunicava la cessazione effettiva dell'attività risalente a ad un anno circa;

Ritenuto che:

- È esistente in atti sia il verbale di sopralluogo effettuato dall'Ufficio della C.P.A., con il quale si riscontra l'attività ancora in essere alla data del 19.12.2003, sia l'accertamento svolto in data 15.7.2005 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di [REDACTED], con il quale si afferma che l'attività è cessata circa un anno prima;
- la dichiarazione di cessazione dell'attività presentata all'Agenzia delle Entrate, è finalizzata solo alla cancellazione della partita IVA, mentre l'attività può essere stata svolta anche successivamente, così come viene in evidenza dagli accertamenti svolti dall'Ufficio della CPA e dal Comando Municipale del Comune di [REDACTED];

PQM

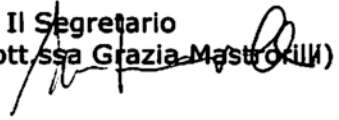
A voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di accogliere parzialmente il ricorso del Sig. [REDACTED], ritenendo cessata l'attività a far data dal 15.7.2004, atteso che gli accertamenti comunali avvenuti in data 15.7.2005, fanno risalire a quella data l'effettivo cessato esercizio dell'attività;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo;

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

